



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 26 del 07.02.2012**

**SERVIZIO DI GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO I CIMITERI CITTADINI. RECUPERO AGGIO
PREGRESSO. PROVVEDIMENTI.**

VERBALE

Il 07 febbraio 2012 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	NO
6	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
7	Scanagatti Roberto	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO I CIMITERI CITTADINI. RECUPERO AGGIO PREGRESSO. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Affari Istituzionali e Legali;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di dare atto dell'avvio della procedura esecutiva nei confronti della Attima Service s.c. a r.l., quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d'impresa che ha sottoscritto in data 16 ottobre 2003, n. rep. 49596 il contratto avente ad oggetto "l'esecuzione integrata di tutte le opere e i servizi occorrenti per la gestione dei due cimiteri comunali", per il recupero coattivo del credito relativo all'aggio dovuto dall'affidatario all'amministrazione comunale per le annualità 2003 secondo semestre, 2005, 2006 e 2007;
2. di avvalersi per la proposizione della procedura esecutiva nei confronti di Attima Service s.c. a r.l., dell'avvocatura dell'Ente, con riserva di successiva imputazione dell'impegno di spesa per le spese di giudizio con determinazione dirigenziale;
3. di aderire, per quanto esposto nella relazione allegata al presente atto, alla soluzione transattiva proposta dal debitore a definizione del contenzioso relativo al credito vantato dal Comune di Sesto San Giovanni nei confronti della Sangalli Giancarlo & C. S.p.A., per gli aggi pregressi e per la ricostruzione dell'anagrafica, approvando la bozza di transazione allegata al presente atto;
4. di dare mandato al dirigente competente di dar corso ad ogni successivo adempimento finalizzato alla sottoscrizione della transazione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Relazione

L'amministrazione comunale relativamente ai servizi cimiteriali, da tempo ha optato per la totale esternalizzazione della gestione attraverso l'affidamento in appalto dell'esecuzione integrata ad un unico soggetto imprenditoriale (inteso come soggetto singolo o raggruppato) di tutti i servizi e le opere occorrenti per la gestione dei due cimiteri cittadini, tra i quali è ricompreso anche il servizio di gestione delle lampade votive.

La renumerazione per tale ultimo servizio era previsto avvenisse attraverso la riscossione da parte dell'affidatario delle tariffe agli utenti secondo gli importi determinati in capitolato, a fronte di un aggio da corrispondere al comune per ogni nuovo contratto di allacciamento e per ogni canone annuo di abbonamento, risultante dall'aumento percentuale offerto dall'affidatario in sede di gara rispetto all'aggio minimo posto a base di gara.

I rapporti contrattuali che si sono susseguiti nel tempo con i soggetti affidatari, stante la complessità e l'eterogeneità dei servizi affidati e le problematiche pregresse, sono stati segnati da

numerose criticità, tra le quali risulta ancora insoluta quella relativa agli aggi delle lampade votive spettanti al Comune per alcune annualità.

Al fine di una definizione del contenzioso relativo al recupero degli aggi pregressi, la Direzione Generale (con nota prot. n. 104 del 6 luglio 2011) incaricava formalmente il Servizio Legale – Contratti nella persona del suo Direttore, perchè si attivasse in tal senso.

Con riferimento ai pregressi rapporti contrattuali con le imprese affidatarie e alle conseguenti posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per la gestione del servizio di lampade votive, si evidenziava la seguente situazione:

QUANTO A "ATTIMA SERVICE s.c. a r.l."

Con contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2003, n. rep. 49596 avente ad oggetto "l'esecuzione integrata di tutte le opere e i servizi occorrenti per la gestione dei due cimiteri comunali", nel quale l'impresa ATTIMA SERVICE s.c. a r.l. rivestiva il ruolo di capogruppo del raggruppamento con le imprese "Gestioni Servizi S.r.l.", "Fea S.r.l." e "Caronte S.r.l.", era dovuto al comune a titolo di aggio per ogni canone di abbonamento esistente e per ogni nuovo allacciamento di lampade votive € 4,65.

In relazione ai seguenti periodi di vigenza del citato contratto, non risultava versato il seguente importo € 203.893,20, così ripartito:

- € 29.127,60	secondo semestre 2003	fattura n. 58 del 17 aprile 2008
- € 58.255,20	anno 2005	fattura n. 37 del 7 marzo 2006
- € 58.255,20	anno 2006	fattura n. 56bis del 17 aprile 2008
- € 58.255,20	anno 2007	fattura n. 57 del 17 aprile 2008

I numerosi solleciti di pagamento inviati nel corso degli anni (raccomandate prot. gen. n. 80892 del 5.10.2007; prot. gen. n. 5512 del 22.1.2008; prot. gen. 91624 del 29.10.2008), sono rimasti senza esito.

A fronte di tale stallo il Servizio Legale – Contratti si è attivato per promuovere degli incontri con la capogruppo ATTIMA SERVICE s.c. a r.l., al fine di verificare le rispettive posizioni e la possibilità di un'eventuale composizione bonaria, stante la difficoltà di definire le responsabilità derivanti dall'intreccio e talvolta dalla mancanza di linearità di comportamenti.

Tali incontri non hanno avuto esito, quindi a fronte dell'accertata mancanza di disponibilità dell'impresa a concordare soluzioni in merito, si è provveduto a formulare formale diffida ad adempiere (prot. gen. n. 72852 del 12 settembre 2001) assegnando un termine perentorio trascorso inutilmente il quale si avvisava che si sarebbe proceduto senza indugio ad agire esecutivamente per il recupero del credito.

Rispondeva tempestivamente ATTIMA SERVICE s.c. a r.l. (prot. gen. n. 75860 del 21 settembre 2011) tramite il proprio legale, contestando in toto gli addebiti e dichiarandosi tra l'altro completamente estranea al rapporto debitorio, argomentando che benchè rivestisse il ruolo di capogruppo, il servizio di illuminazione votiva era svolto in autonomia da altra impresa del raggruppamento, considerato che riscuoteva i canoni e versava direttamente l'aggio al Comune, adducendo come prova di tale autonomia l' intestazione delle fatture a tale soggetto.

A seguito delle controdeduzioni pervenute che peraltro non si ritengono di pregio, nello scorso mese di ottobre veniva promosso un ulteriore incontro, al fine di esporre le considerazioni sulle obiezioni formulate e verificare una maturata disponibilità ad una composizione bonaria prima di intraprendere la procedura esecutiva: da tale incontro non emergevano nuovi elementi.

Alla luce di quanto sopra, prendendo atto che anche l'ultima diffida è rimasta senza esito e non si è raccolta alcuna disponibilità per una soluzione bonaria, si rende necessario per il recupero del credito intraprendere la procedura esecutiva nei confronti della Attima Service s.c. a r.l., quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d'impresе, che ha sottoscritto in data 16 ottobre 2003, n. rep. 49596 il contratto avente ad oggetto "l'esecuzione integrata di tutte le opere e i servizi occorrenti per la gestione dei due cimiteri comunali", per il recupero coattivo del credito di € 203.893,20, (quale somma capitale, oltre gli interessi e la rivalutazione) relativo all'aggio dovuto al comune per le annualità 2003 secondo semestre, 2005, 2006 e 2007.

A tal fine si propone di avvalersi dell'avvocatura dell'Ente con riserva di successiva imputazione dell'impegno di spesa per le spese di giudizio, con determinazione dirigenziale.

QUANTO A Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.

A seguito di affidamento in via d'urgenza con determinazioni del Direttore del Settore Segreteria Generale n. 76 del 28 dicembre 2007 e n. 21 del 28 marzo 2008 e del contratto d'appalto sottoscritto in data 17 dicembre 2008, n. rep. 49754 avente ad oggetto "l'esecuzione integrata di tutte le opere e i servizi occorrenti per la gestione dei due cimiteri comunali", nel quale l'impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. rivestiva il ruolo di capogruppo del raggruppamento con l'impresa "Malegori Comm. Erminio S.r.l.", era previsto per lo svolgimento del servizio di lampade votive un aggio di € 3,50 per ogni canone di abbonamento esistente e per ogni nuovo allacciamento.

Con riferimento ai seguenti periodi, non risultava versato al Comune l'importo complessivo di € 246.729,04, così ripartito:

- € 57.979,61	1/1/2009-31/8/2009	fattura n. 120 del 26 agosto 2009
- € 85.688,40	anno 2008	fattura n. 38 del 7 marzo 2011
- € 7.370,56	interessi maturati al 30/4/2011	su fattura n. 120/2009
- € 95.690,47	costo operazioni censimento	

I numerosi solleciti di pagamento inviati nel corso degli anni, sono rimasti senza esito; anche l'ultima diffida che assegnava di un termine perentorio entro cui adempiere (prot. gen. 38031 del 4 maggio 2011) non produceva effetti.

Per maggior chiarezza è utile precisare che nel caso specifico il contenzioso trae origine dalla seguente circostanza: l'impresa incaricata del servizio di illuminazione votiva che aveva svolto regolarmente l'attività fino al febbraio 2009, provvedendo ad aggiornare l'anagrafica avuta in consegna dall'affidatario precedente e conseguentemente ad emettere la bollettazione annuale, abbandonava il servizio trattenendo però l'anagrafica aggiornata e tenendo per sé l'intero corrispettivo della bollettazione 2008. Le intimazioni a più riprese notificate all'impresa non hanno prodotto alcun esito. Si verificava successivamente che il titolare dell'impresa era stato sottoposto a misura di prevenzione.

La perdita dell'anagrafica non ha consentito alla Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. di procedere con ulteriori bollettazioni e quindi di incassare il dovuto per l'anno 2009 e ha conseguente determinato la necessità per il comune di affidare un incarico per censire ex novo le concessioni di lampade votive in essere, al fine di consegnare l'anagrafica al successivo affidatario dell'appalto dei servizi cimiteriali.

In forza però del contratto con la Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., nel quale quest'ultima rivestiva il ruolo di capogruppo, il comune ha ritenuto quest'ultima responsabile in solido delle obbligazioni in capo altre imprese del raggruppamento, e pertanto a questa ha chiesto sia il pagamento degli aggi pregressi, (anche prescindere dalla possibilità di bollettazione) sia il rimborso dell'intero ammontare della spesa sostenuta per la ricostruzione dell'anagrafica, oltre gli interessi maturati. Tali richieste erano rimaste senza esito.

il Servizio Legale – Contratti, a seguito del mandato ricevuto, ha promosso alcuni incontri con Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. al fine di verificare le rispettive posizioni e quindi la possibilità di un'eventuale composizione bonaria, rilevato che anche per tale rapporto contrattuale fosse difficilissimo definire con precisione le responsabilità stante le incoerenze documentali rilevate.

In esito a tali incontri, perveniva in data 23 dicembre (prot. gen. n. 102395 del 27 dicembre 2011) da parte della Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. una comunicazione con la quale, proponeva, a definizione del contenzioso da tempo in essere, un'ipotesi transattiva, evidenziando che parte della responsabilità risultava in capo all'Amministrazione comunale.

In particolare i profili di incertezza che incidono sulle rispettive responsabilità derivano, sia da comportamenti contraddittori assunti dalle parti in corso di esecuzione, sia dalla modalità con cui il Comune ha determinato il debito. In particolare su questo ultimo aspetto si evidenzia che la quantificazione è stata basata su un calcolo dei punti luce ritenuto presuntivo, unilaterale e quindi arbitrario, mentre l'imputazione del costo della ricostruzione dell'anagrafica per intero risulta operazione ingiustificata e iniqua, dal momento che il prodotto commissionato dal comune risulta essere più ampio e articolato di quello andato perduto.

La proposta transattiva è del seguente tenore: riconoscimento dell'importo complessivo di € 120.000,00 a tacitazione degli importi dovuti per l'aggio delle annualità 2008 e 2009 e a fronte della rinuncia agli interessi maturati e della somma relativa alla ricostruzione anagrafica.

In merito all'ipotesi transattiva, formulata anche a seguito degli intervenuti incontri tra l'Amministrazione e la Sangalli Giancarlo & C. S.n.c. nei quali si era giunti alla conclusione che era interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare l'insorgere di controversie, si formulano le considerazioni che seguono. Il mancato accoglimento della proposta transattiva e il conseguente avvio di una procedura esecutiva, considerati i profili di problematicità emersi relativi alla documentazione sulla quale si fonda il credito dell'ente, potrebbe ragionevolmente sfociare nella necessità di un accertamento giudiziale del credito, prima di poter procedere al suo recupero.

Al fine di evitare un lungo contenzioso di esito incerto per entrambe le parti, superiore alla normale alea connessa all'esito di ogni procedura esecutiva, in considerazione dei maggiori costi che l'Amministrazione comunale dovrebbe sopportare per la definizione della controversia in via giudiziale, unito al rischio di un accertamento di importo inferiore, si ritiene preferibile l'accettazione della minore somma proposta da controparte, attesa anche la garanzia della corresponsione in tempi rapidi.

Per questi motivi si propone di definire transattivamente la vicenda, ritenendo la proposta formulata dalla Sangalli Giancarlo & C. S.n.c. conveniente per l'ente.

Alla luce di quanto sopra, si propone all'approvazione dell'organo competente della bozza di atto di transazione con la Sangalli Giancarlo & C. S.n.c., allegata al presente atto, a definizione di ogni pretesa tra le parti relativamente agli aggi pregressi e alla ricostruzione dell'anagrafica.

Sesto San Giovanni, 2 febbraio 2012

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
(Dott. Massimo Piamonte)

BOZZA DI TRANSAZIONE EX ART. 239 D.LGS 163/2006

Tra:

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (C.F.: 02253930156), in persona del Dott. Massimo Piamonte, a ciò autorizzato giusta delibera di G.C. n. xx del xx xxxxxxxx 2012, con sede in P.zza della Resistenza n. 5, 20099 Sesto San Giovanni, (d'ora in poi Comune)

e

Impresa Sangalli Giancarlo e C. S.r.l., (C.F.: 07117510151), in persona del legale rappresentante pro-tempore, xxxxxxxxxxxx, con sede in Monza, alla Via Enrico Fermi n. 35 (d'ora in poi Sangalli).

PREMESSO

1. Con determinazione del Direttore del Settore Segreteria Generale n. 57 del 27 settembre 2007 è stata indetta procedura di gara per l'appalto per l'esecuzione integrata di tutte le opere e i servizi occorrenti per la gestione dei due cimiteri comunali.
2. Con determinazione del Direttore del Settore Segreteria Generale n. 75 del 28 dicembre 2007 l'appalto veniva aggiudicato in via provvisoria al raggruppamento composto da Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., quale capogruppo e Malegori Comm. Erminio S.r.l..
3. Nelle more dell'aggiudicazione definitiva, con determinazione del Direttore del Settore Segreteria Generale n. 76 del 28 dicembre 2007 il servizio veniva affidato in via di somma d'urgenza al raggruppamento aggiudicatario provvisorio, dal 2 gennaio 2008 e fino al 30 marzo 2008.
4. Successivamente con determinazione n. 21 del 28 marzo 2008, in pendenza di ricorso, è stata disposta una proroga dell'affidamento in via di somma urgenza, fino al 30 giugno 2008.
5. Con determinazione n. 42 del 30 giugno 2008, il Direttore del Settore Segreteria Generale, aggiudicava il servizio alle predette imprese riunite e conseguentemente in data 17 dicembre 2008, le parti sottoscrivevano il relativo contratto, (n. rep. 49754), nel quale era previsto per lo svolgimento del servizio di lampade votive un aggio dovuto al Comune nella misura di € 3,50 per ogni canone di abbonamento esistente e per ogni nuovo allacciamento.

6. In relazione al periodo di vigenza degli affidamenti in via urgenza e della proroga prima, e del citato contratto poi, venivano emesse le seguenti fatture relative agli aggi da riconoscere al Comune a norma di capitolato:
 - fattura n. 38 del 7/3/ 11 per l'anno 2008 di € 85.688,40;
 - fattura n. 120 del 26/8/09 per il periodo 1/1/09-31/8/09 di € 57.979,61.
7. La Sangalli non provvedeva al pagamento contestandone il fondamento e tra le parti sul punto si apriva un contenzioso ad oggi ancora irrisolto.
8. Il contenzioso trae origine dalla seguente circostanza: l'impresa incaricata del servizio di illuminazione votiva che aveva svolto regolarmente l'attività fino al febbraio 2009 (provvedendo ad aggiornare l'anagrafica avuta in consegna dall'affidatario precedente e conseguentemente ad emettere la bollettazione annuale), abbandonava il servizio trattenendo però l'anagrafica aggiornata e tenendo per sé l'intero corrispettivo della bollettazione 2008. Le intimazioni a più riprese notificate all'impresa non producevano alcun esito.
9. Tale circostanza non permetteva alla capogruppo Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. di procedere con ulteriori bollettazioni e quindi di incassare il dovuto per l'anno 2009 e ha determinato la conseguente necessità per l'Amministrazione comunale di affidare un incarico per censire ex novo le concessioni in essere.
10. L'Amministrazione comunale, riteneva in forza del contratto in essere, la Sangalli (quale capogruppo) responsabile in solido delle obbligazioni assunte dal raggruppamento, chiedendo sia il pagamento degli aggi pregressi per l'anno 2008 e da gennaio a luglio 2009, sia il rimborso dell'intero ammontare della spesa sostenuta per la ricostruzione dell'anagrafica, oltre gli interessi maturati.
11. I numerosi solleciti di pagamento inviati nel corso degli anni dal Servizio preposto al debitore, sono rimasti senza esito.
12. In data 4 maggio 2011 veniva formalizzata intimazione di pagamento, (prot. gen. 38031) dell' importo di € 246.729,04, così ripartito:
 - € 85.688,40 di cui alla fattura n. 38 del 7/3/ 11 per aggio 2008;
 - € 57.979,61 di cui alla fattura n. 120 del 26/8/09 per aggio 1/1/09-31/8/09;
 - € 7.370,56 interessi maturati al 30/4/2011 su fattura n. 120/2009
 - € 95.690,47 costo operazioni censimento,assegnando alla Sangalli un termine perentorio entro cui adempiere.
13. In data 27 dicembre (prot. gen. n. 102395) perveniva da parte della Sangalli una comunicazione con la quale, pur disconoscendo la propria responsabilità rispetto alla perdita dell'anagrafica e quindi anche rispetto alle conseguenze generate da tale evento, in esito anche agli incontri intervenuti tra le parti al fine di verificare le rispettive posizioni e la possibilità di una eventuale composizione bonaria, stante la difficoltà di definire le rispettive responsabilità, proponevano una soluzione transattiva.
14. Al fine di evitare un lungo contenzioso di esito incerto per entrambe le parti, è intenzione addivenire, con reciproche concessioni ad una definizione bonaria della controversia nei seguenti termini, che entrambe le parti ritengono equi.

Quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.
2. Sangalli verserà la somma di € 120.000,00, onnicomprensiva di qualsivoglia titolo e ragione connesse e dipendenti dai rapporti contrattuali di cui in premessa relativamente alla consegna dell'anagrafica e del versamento dell'aggio relativo all'anno 2008 e quello da gennaio a luglio 2009, al Comune che accetta.
3. Le parti danno atto che con la presente transazione e con la corresponsione del pagamento della somma di cui sub 2, vengono meno tutte le richieste di danni, indennità e rimborso medio tempore formulate reciprocamente tra le parti in ragione della mancata consegna dell'anagrafica e del riconoscimento dell'aggio relativo all'anno 2008 e quello da gennaio a luglio 2009.
4. Il pagamento della somma di € 120.000,00 (centoventimilamila) avverrà al momento della sottoscrizione della presente transazione.
5. Le parti reciprocamente danno atto che con la sottoscrizione del presente atto rinunziano a qualsiasi domanda, diritto, azione ed eccezione passate presente e futura connessa e /o

riconducibile al contratto di appalto citato in premessa, relativamente all'aggio dell'anno 2008 e quello da gennaio a luglio 2009 e alla ricostruzione dell'anagrafica, avendo definito e risolto ogni pretesa al riguardo.

6. Con l'intervenuta sottoscrizione del presente accordo transattivo e l'intervenuto pagamento della somma di cui al punto 2 le Parti, dichiarando di nulla più avere a che pretendere per qualsiasi ragione connessa all'appalto di cui in premessa, relativamente all'aggio dell'anno 2008 e quello da gennaio a luglio 2009 e alla ricostruzione dell'anagrafica.
7. Si dà atto che trattandosi di transazione di importo superiore a € 100.000,00 è stato reso il parere di cui al comma 2 dell'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006
8. La registrazione della presente scrittura avverrà a cura della parte che vi ha interesse.

Si allegano:

- 1) intimazione di pagamento del 4 maggio 2011 (prot. gen. 38031);
- 2) proposta di transazione del 27 dicembre (prot. gen. n. 102395)

Sesto San Giovanni, _____

Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.

Comune di Sesto San Giovanni

(

)

(Dott. Massimo Piamonte)